ACCORDO INTERNO

relativo ai provvedimenti da prendere e alle procedure da seguire per l'applicazione della Convenzione di Associazione tra la Comunità economica europea e gli Stati africani e malgascio associati a tale Comunità

(70/543/CEE)

I RAPPRESENTANTI DEI GOVERNI DEGLI STATI MEMBRI DELLA COMUNITÀ ECONOMICA EUROPEA, RIUNITI IN SEDE DI CONSIGLIO,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea, in appresso denominato il trattato, e la Convenzione di Associazione tra la Comunità economica europea e gli Stati africani e malgascio associati a tale Comunità, in appresso denominata la Convenzione,

considerando che è necessario fissare le modalità secondo le quali sarà definita la posizione comune che i rappresentanti della Comunità dovranno adottare in seno al consiglio di Associazione istituito dalla Convenzione, nonché le disposizioni d'applicazione di diversi articoli di questa Convenzione che possono richiedere un'azione della Comunità, un'azione comune degli Stati membri o l'azione di uno Stato membro ;

considerando che è necessario stabilire le norme secondo le quali saranno presi i provvedimenti per l'applicazione, all'interno della Comunità delle decisioni, delle raccomandazioni e dei pareri del consiglio di Associazione ;

considerando che bisogna inoltre prevedere le procedure in base alle quali gli Stati membri regoleranno le vertenze che possono sorgere fra di loro per quanto riguarda la Convenzione ;

Previa consultazione della Commissione delle Comunità europee,

HANNO CONVENUTO LE DISPOSIZIONI CHE SEGUONO :

Articolo 1

1. La posizione comune che i rappresentanti della Comunità devono prendere in seno al consiglio di Associazione è adottata in conformità delle disposizioni seguenti :

a) quando il consiglio di Associazione è investito di problemi oggetto del titolo I della Convenzione relativo agli scambi commerciali tra la Comunità e gli Stati associati e dei protocolli nn. 1, 2, 3 e 5, la posizione comune è fissata dal Consiglio che delibera alle condizioni in cui, in conformità del trattato, esso stabilisce la politica commerciale della Comunità nei confronti dei paesi terzi e determina l'azione di quest'ultima nell'ambito delle organizzazioni internazionali ;

b) per l'applicazione degli articoli 20, 29 e 36 della Convenzione, la posizione comune è fissata dal Consiglio che delibera all'unanimità dopo che la Commissione è stata invitata a dare il proprio parere ;

c) negli altri casi ed in particolare quando, in applicazione dell'articolo 49 della Convenzione, il consiglio di Associazione intende delegare al comitato di Associazione il potere di prendere decisioni o di formulare raccomandazioni o pareri, la posizione comune è fissata dal Consiglio che delibera all'unanimità, previa consultazione della Commissione.

2. La posizione comune che i rappresentanti della Comunità prendono in seno al comitato di Associazione è adottata alle stesse condizioni di quelle fissate nel paragrafo 1.

Articolo 2

1. Le decisioni e le raccomandazioni adottate dal consiglio di Associazione sui problemi oggetto del titolo I della Convenzione relativo agli scambi commerciali tra la Comunità e gli Stati associati e dei protocolli nn. 1, 2, 3 e 5 sono oggetto, ai fini della loro applicazione, di atti del Consiglio che delibera alle condizioni in cui, in conformità del trattato, esso stabilisce la politica commerciale della Comunità nei confronti dei paesi terzi e determina l'attività di quest'ultima nell'ambito delle organizzazioni internazionali.

Le decisioni e raccomandazioni adottate dal consiglio di Associazione in applicazione degli articoli 20, 29 e 36 della Convenzione sono oggetto, ai fini della loro applicazione, di atti del Consiglio che delibera all'unanimità dopo che la Commissione è stata invitata a dare il proprio parere.

Le decisioni e le raccomandazioni adottate dal consiglio di Associazione negli altri casi sono oggetto, ai fini della loro applicazione, di atti del Consiglio che delibera all'unanimità, previa consultazione della Commissione.

2. Qualora le decisioni e le raccomandazioni del consiglio di Associazione interessino un settore che, ai termini del trattato, non è di competenza della Comunità stessa, gli Stati membri prendono le necessarie misure di applicazione.

3. Le disposizioni dei paragrafi 1 e 2 sono anche applicabili per le decisioni e le raccomandazioni prese dal comitato di Associazione in applicazione dell'articolo 49 della Convenzione.

Articolo 3

Per l'applicazione delle disposizioni del titolo I della Convenzione di Associazione e dei protocolli nn. 1, 2, 3 e 5 che prevedono la possibilità per la Comunità di chiedere una consultazione, è adottata la seguente procedura :

a) la domanda di consultazione presentata da uno Stato membro o dalla Commissione comporta automaticamente una deliberazione del Consiglio al fine di determinare la posizione comune della Comunità ;

b) la posizione comune della Comunità è quella dello Stato membro richiedente o della Commissione, a meno che il Consiglio non decida diversamente a maggioranza qualificata. In quest'ultimo caso, il Consiglio esamina se e a quali condizioni lo Stato membro interessato possa eccezionalmente esporre esso stesso davanti al consiglio di Associazione le ragioni che hanno motivato la domanda di consultazione ;

c) la domanda di consultazione è trasmessa al consiglio di Associazione dal Presidente in carica del Consiglio della Comunità economica europea a nome della Comunità di quest'ultima.

Articolo 4

Qualsiasi trattato, convenzione, accordo o intesa e qualsiasi parte di trattato, di convenzione, di accordo o di intesa che riguardi talune materie trattate nella Convenzione, di qualsiasi forma o natura, concluso o da concludere tra uno o più Stati membri e uno o più Stati associati, è comunicato senza indugio, a cura dello Stato o degli Stati membri interessati, agli altri Stati membri e alla Commissione.

A richiesta di uno Stato membro o della Commissione, il testo comunicato è oggetto di una deliberazione del Consiglio.

Articolo 5

1. Per l'applicazione dell'articolo 16, paragrafo 2 della Convenzione e per permettere ad uno Stato membro di far fronte alle difficoltà menzionate in questo articolo, la Commissione può autorizzare detto Stato a prendere le misure di salvaguardia necessarie, comprese quelle destinate a far fronte a una deviazione di traffico.

2. A richiesta di qualsiasi Stato membro interessato, il Consiglio delibera a maggioranza qualificata sul mantenimento, la soppressione o la modifica della decisione della Commissione.

3. In caso di urgenza, lo stesso Stato membro interessato può prendere le misure di salvaguardia necessarie. Ne informa immediatamente gli altri Stati membri e la Commissione. Quest'ultima può decidere se tali misure debbano essere modificate o soppresse. In tal caso sono applicabili le disposizioni del paragrafo 2.

4. In caso di gravi difficoltà della propria bilancia dei pagamenti, uno Stato membro può prendere le misure necessarie, secondo le disposizioni degli articoli 108 e 109 del trattato.

5. Nell'applicazione del presente articolo debbono essere scelte con priorità le misure che turbino il meno possibile il funzionamento del mercato comune.

6. La notificazione della Comunità al consiglio di Associazione di cui all'articolo 16, paragrafo 2, secondo comma, della Convenzione, è fatta dalla Commissione.

Articolo 6

Quando uno Stato membro ritiene necessario ricorrere all'articolo 53 della Convenzione per i settori che non sono di competenza della Comunità, consulta in precedenza gli altri Stati membri.

Se il consiglio di Associazione è indotto a prender posizione sull'azione dello Stato membro di cui al paragrafo precèdente, la posizione sostenuta dalla Comunità è quella dello Stato membro interessato, a meno che i rappresentanti dei governi degli Stati membri, riuniti in sede di Consiglio, non decidano diversamente all'unanimità.

Il presente articolo è del pari applicabile quando uno Stato membro ritiene necessario ricorrere alla procedura di buoni uffici prevista all'allegato VIII dell'Atto finale.

Articolo 7

Le controversie sorte tra Stati membri, tra uno Stato membro e una Istituzione della Comunità o tra

Istituzioni della Comunità circa la Convenzione, i protocolli che vi sono allegati nonché gli Accordi interni firmati per l'applicazione della Convenzione sono sottoposte, a richiesta della Parte più diligente, alla Corte di giustizia delle Comunità alle condizioni previste dal trattato e dal protocollo relativo allo statuto della Corte di giustizia allegato a detto trattato.

Articolo 8

Il Consiglio, deliberando all'unanimità, previa consultazione della Commissione, può modificare o completare in qualsiasi momento le disposizioni del presente Accordo.

Articolo 9

Il presente Accordo è approvato da ogni Stato membro conformemente alle proprie norme costituzionali.

Il governo di ciascuno Stato membro notifica al segretariato del Consiglio delle Comunità europee l'adempimento delle procedure richieste per la sua entrata in vigore.

Il presente Accordo entra in vigore, nella misura in cui siano adempiute le condizioni di cui al primo comma, alla medesima data della Convenzione di Associazione. Esso rimane in applicazione per la stessa durata delle disposizioni di questa.

Articolo 10

Il presente Accordo, redatto in un unico esemplare in lingua tedesca, francese, italiana e olandese, i quattro testi facenti tutti egualmente fede, sarà depositato negli archivi del segretariato del Consiglio delle Comunità europee che ne trasmetterà copia certificata conforme a ciascuno dei governi firmatari.

Zu Urkund dessen haben die unterzeichneten Bevollmächtigten ihre Unterschriften unter dieses Abkommen gesetzt.

En foi de quoi, les plénipotentiaires soussignés ont apposé leurs signatures au bas du présent accord.

In fede di che, i plenipotenziari sottoscritti hanno apposto le loro firme in calce al presente Accordo.

Ten blijke waarvan de ondergetekende gevolmachtigden hun handtekening onder deze Overeenkomst hebben gesteld.

Geschehen zu Jaunde am neunundzwanzigsten Juli neunzehnhundertneunundsechzig.

Fait à Yaoundé, le vingt-neuf juillet mil neuf cent soixant-neuf.

Fatto a Yaoundé, il ventinove luglio millenovecentosessantanove.

Gedaan te Jaoende, de negenentwintigste juli negentienhonderd negenenzestig.

Joseph M. A. H. LUNS
Charles HANIN
Gerhard JAHN
Yvon BOURGES
Mario PEDINI
Albert BORSCHETTE